

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **DAL 12 DICEMBRE COMUNICAZIONE DEL BONUS INVESTIMENTI NELLE ZLS**

Nella Gazzetta Ufficiale 226 del 26.09.2024 è stato pubblicato il Decreto recante le modalità di accesso al credito d'imposta per gli investimenti nelle "Zone Logistiche Semplificate" (ZLS). In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **DISCIPLINA FISCALE CONTRATTI IMMOBILIARI**

E' possibile affittare il proprio immobile utilizzando modelli contrattuali diversi, a seconda della necessità. Il proprietario può provvedere ad una gestione diretta dell'immobile o avvalersi di un intermediario, che potrà agire secondo regole di mandato con o senza rappresentanza. In questa scheda esaminiamo cosa accade a livello fiscale.

- **SECONDO ACCONTO IMPOSTE DIRETTE ENTRO IL 2 DICEMBRE**

Entro il prossimo 2 dicembre va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte relative al reddito ed al valore della produzione conseguiti nel 2024. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **BONUS ACQUISTO CARTA IMPRESE EDITRICI: DOMANDE DAL 19 NOVEMBRE 2024**

E' stata pubblicata la Circolare del Dipartimento per l'Editoria con le regole per il bonus acquisto carta da parte delle imprese editrici. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Le domande possono essere presentate a partire dal 19 novembre 2024. Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 08.11.2024 AL 22.11.2024**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.

Assegno inclusione 2024: l'obbligo di comunicazione ADI COM

L'INPS ha delineato nel [messaggio 3624 del 31 ottobre 2024](#) le procedure di controllo riguardo all'obbligo, per i beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi), di comunicare tempestivamente l'avvio di attività lavorative durante il periodo di fruizione del beneficio.

Si ricorda infatti che i componenti del nucleo familiare che iniziano un'attività di lavoro dipendente durante la percezione dell'Adi devono comunicare all'INPS, tramite il modello "ADI-Com Esteso", il reddito derivante entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Il messaggio INPS specifica:

1. Che il reddito derivante dall'attività lavorativa non concorre alla determinazione dell'importo dell'Adi fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui. È importante notare che, sebbene i redditi fino a 3.000 euro lordi annui non incidano sul calcolo dell'Adi, l'obbligo di comunicazione rimane in vigore
2. In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti, l'erogazione dell'Adi è sospesa fino alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso" (con un limite massimo di 3 mesi). Se il beneficiario non adempie entro questo periodo, il diritto all'Adi decade.

Bonus colonnine domestiche 2024: in chiusura il 22 novembre

Si comunica che lo sportello Bonus Colonnine Domestiche chiuderà alle ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024 e con successivo avviso sarà resa nota la data di riapertura dello sportello. Ricordiamo che la domanda di bonus deve essere presentata attraverso l'apposita [piattaforma informatica](#). Il bonus colonnine domestiche è l'agevolazione rivolta a privati e condomini che prevede per i soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili pari a:

- ◆ 80% del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente;
- ◆ 80% del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Patente a crediti: modello per rettifica errori materiali

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il modello da utilizzare per rettificare l'istanza per la patente a crediti in edilizia. Il modello deve essere inviato dalla PEC aziendale all'indirizzo: rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che il modulo va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica. In particolare, il Modello è così composto

- ◆ Sezione A) - Informazioni generali
- ◆ Sezione B) - Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo.
- ◆ Sezione C) - Rettifica delle informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo
- ◆ Sezione D) - Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti.

Contributo ambulanze ETS: il Ministero attiva la piattaforma



Sul sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato l'avviso per le domande per il contributo per l'acquisto di ambulanze da parte di enti del volontariato. In particolare, è aperta la piattaforma per le domande di:

- ◆ [contributo ETS Enti](#) (guida 1)
- ◆ [contributo ETS reti nazionali](#) (guida 2)

Il Ministero comunica che a partire dalla domanda di contributo per le spese sostenute da ODV iscritte al RUNTS e fondazioni del Terzo Settore nel 2024, le medesime dovranno essere presentate unicamente tramite una piattaforma informatica dedicata, sia nel caso di enti singoli, sia nel caso di enti aderenti a reti associative nazionali.

Invio dati all'ADE per spese di trasporto pubblico: FAQ del 5.11

Il 5 novembre sono state pubblicate 4 FAQ sul sito dell'Agenzia delle Entrate con chiarimenti sulle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici. Ricordiamo che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico devono inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sostenute nell'anno d'imposta precedente da parte delle persone fisiche. Ecco i principali chiarimenti forniti nelle FAQ:

- ◆ è **sempre opportuno informare il titolare dell'abbonamento del fatto che i dati sono trasmessi** ai fini della dichiarazione precompilata e che può essere esercitato il diritto di opposizione
- ◆ **il titolo di viaggio deve contenere ogni informazione utile ad individuare il servizio reso** (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell'avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell'abbonamento allo stesso intestato.
- ◆ **l'azienda di trasporto deve sempre comunicare i rimborsi anche in mancanza dei dati di spesa.**

Preposti sicurezza sul lavoro: chiarimenti

Il 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato due risposte a interpelli. Nello specifico

- ◆ Nell'Interpello n. 5/2024, riguardante la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene specificato che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che è necessaria la nomina di un rappresentante in ogni Unità produttiva. Si sottolinea che per "unità produttiva" ci si riferisce a "strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica". Inoltre, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante.
- ◆ Nell'Interpello N. 6 viene chiarita la periodicità obbligatoria della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oggetto di modifica con la legge di bilancio 2022. L'entrata in vigore dell'obbligo di aggiornamento biennale era subordinata all'emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni e alla pubblicazione del relativo provvedimento ministeriale, ancora non effettuata.

Fattura semplificata forfettari: dal 1° gennaio 2025 senza tetto massimo



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).



Dal 1° gennaio 2025, a seguito del recepimento delle norme UE sull'IVA, per i titolari di partita IVA aderenti al regime forfettario verrà eliminato il tetto massimo di 400 euro per l'emissione delle fatture semplificate. Per gli altri la norma resta immutata. Ricordiamo che attualmente, la fattura semplificata può essere utilizzata per operazioni di importo non superiore a 400 euro da considerare come comprensivo di imponibile più IVA, da parte di tutti i soggetti passivi d'imposta.

Detraibilità polizze vita a carico del datore di lavoro


Nella [Risposta a Interpello n. 218/2024](#), l'Agenzia affronta il tema del trattamento fiscale applicabile ai **premi assicurativi versati dal datore di lavoro per polizze vita collettive a tutela del rischio morte, in favore dei propri dipendenti**. L'Agenzia ha affermato che:

- ◆ I premi assicurativi per polizze vita collettive versati dal datore di lavoro per i lavoratori sono in linea di principio inclusi nel reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, è consentito che i beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti non concorrano alla formazione del reddito fino a un certo limite (cd. fringe benefit)
- ◆ **la detrazione del 19% sui premi versati è applicabile solo se gli stessi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente**. Se i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito non è possibile fruire della detrazione fiscale.

In sostanza i premi possono essere detratti dal lavoratore/contribuente solo se:

1. versati in prima persona dal lavoratore o
2. nel caso di versamento da parte del datore di lavoro, solo se assoggettati a tassazione come reddito di lavoro dipendente.

Concludiamo informando che sul sito del GSE, Soggetto gestore della misura agevolativa "Piano Transizione 5.0" sono state pubblicate ulteriori [FAQ aggiornate al 2 novembre](#)



DAL 12 DICEMBRE COMUNICAZIONE DEL BONUS INVESTIMENTI NELLE ZLS

Nella Gazzetta Ufficiale 226 del 26.09.2024 è stato pubblicato il **Decreto** recante le **modalità di accesso al credito d'imposta** per gli **investimenti** nelle "Zone Logistiche Semplificate" (**ZLS**).

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

DAL 12 DICEMBRE COMUNICAZIONE DEL BONUS INVESTIMENTI NELLE ZLS							
PREMESSA	<p>I criteri per la costituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), la relativa disciplina e le condizioni speciali applicabili sono definite dall'art. 1 commi 61-65 della Legge 205/2017 e dallo specifico regolamento emanato con D.P.C.M. n. 40 del 04.03.2024.</p> <p>Per accedere all'agevolazione, i sogetti interessati avranno tempo dal 12.12.2024 al 30.01.2025 per inviare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione telematica contenente l'ammontare delle spese ammissibili (sostenute dall'08.05.2024 al 15.11.2024).</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Con successivo Provvedimento verrà poi approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e saranno definiti il contenuto nonché le modalità di trasmissione.</p>						
SEMPLIFICAZIONI E AGEVOLAZIONI	<p>Le misure di semplificazione riguardano i progetti relativi alle attività economiche e industriali all'interno delle ZLS. In sostanza, sono semplificati i procedimenti amministrativi rendendo più agevole l'avvio e lo svolgimento delle attività economiche e industriali e promuovendo gli investimenti. Le principali misure di semplificazione sono:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">AUTORIZZAZIONE UNICA (AU)</td> <td>rivolgendosi allo sportello unico della regione ovvero al SUAP territorialmente competente, le imprese operanti in ZLS possono formulare un'unica richiesta per il rilascio di un'Autorizzazione Unica (AU), nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">RIDUZIONE DEI TEMPI</td> <td>rispetto alle procedure standard, sono ridotti di 1/3 i termini relativi ad alcuni procedimenti (es. VIA, VAS, AIA, AUA, ecc)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">PROCEDURE ACCELERATE</td> <td>sono ridotti del 50% i termini previsti per l'adozione di eventuali autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso per i quali è richiesta l'acquisizione di pareri di competenza di più amministrazioni;</td> </tr> </tbody> </table>	AUTORIZZAZIONE UNICA (AU)	rivolgendosi allo sportello unico della regione ovvero al SUAP territorialmente competente, le imprese operanti in ZLS possono formulare un'unica richiesta per il rilascio di un'Autorizzazione Unica (AU) , nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione	RIDUZIONE DEI TEMPI	rispetto alle procedure standard, sono ridotti di 1/3 i termini relativi ad alcuni procedimenti (es. VIA, VAS, AIA, AUA, ecc)	PROCEDURE ACCELERATE	sono ridotti del 50% i termini previsti per l'adozione di eventuali autorizzazioni , licenze e altri atti di assenso per i quali è richiesta l'acquisizione di pareri di competenza di più amministrazioni;
AUTORIZZAZIONE UNICA (AU)	rivolgendosi allo sportello unico della regione ovvero al SUAP territorialmente competente, le imprese operanti in ZLS possono formulare un'unica richiesta per il rilascio di un'Autorizzazione Unica (AU) , nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione						
RIDUZIONE DEI TEMPI	rispetto alle procedure standard, sono ridotti di 1/3 i termini relativi ad alcuni procedimenti (es. VIA, VAS, AIA, AUA, ecc)						
PROCEDURE ACCELERATE	sono ridotti del 50% i termini previsti per l'adozione di eventuali autorizzazioni , licenze e altri atti di assenso per i quali è richiesta l'acquisizione di pareri di competenza di più amministrazioni;						



	<p>PERENTORIETÀ DEI TERMINI i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni ed altri atti da parte di più enti sono considerati perentori;</p> <p>Le misure di agevolazione corrispondono alle seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="466 414 1441 784"> <tr> <td data-bbox="466 414 678 645">CREDITO D'IMPOSTA</td> <td data-bbox="678 414 1441 645">nelle ZLS istituite, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale¹ è concesso un credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="466 645 678 784">ZONE FRANCHE DOGANALI</td> <td data-bbox="678 645 1441 784">nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali, secondo il Regolamento (UE) n. 952 del 2013 con i conseguenti vantaggi fiscali e doganali.</td> </tr> </table>	CREDITO D'IMPOSTA	nelle ZLS istituite, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ¹ è concesso un credito d'imposta , a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.	ZONE FRANCHE DOGANALI	nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali, secondo il Regolamento (UE) n. 952 del 2013 con i conseguenti vantaggi fiscali e doganali.
CREDITO D'IMPOSTA	nelle ZLS istituite, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ¹ è concesso un credito d'imposta , a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.				
ZONE FRANCHE DOGANALI	nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali, secondo il Regolamento (UE) n. 952 del 2013 con i conseguenti vantaggi fiscali e doganali.				
CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI	<p>L'art. 13 del c.d. "Decreto Coesione"² ha esteso alle ZLS il credito d'imposta per la ZES unica di cui all'art. 16 del D.L. 124/2023.</p> <p>Con riguardo alle ZLS, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; ◆ l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. <p>Il credito d'imposta ZLS è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024.</p> <p>Le modalità di accesso al beneficio erano state rinviate ad apposito D.M. il quale è stato approvato dal Ministero per gli Affari europei e del MEF il 30.08.2024 ed è stato pubblicato in GU il 26 settembre scorso.</p>				
BENEFICIARI	<p>Possono accedere al credito d'imposta in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato; ◆ già operative o che si insediano nelle ZLS; ◆ in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS. <p>Sono esclusi i soggetti che operano nei seguenti settori³:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ industria siderurgica, carbonifera e della lignite, ◆ trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, ◆ trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, 				

¹ di cui all'art. 107, par. 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE),

² D.L. 60/2024.

³ Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta



	<ul style="list-style-type: none">◆ banda larga◆ creditizio, finanziario e assicurativo <p>L'agevolazione non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.</p>
INVESTIMENTI AGEVOLATI	<p>Come anticipato sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale⁴:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ realizzati dall'08.05.2024 al 15.11.2024;◆ relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di<ul style="list-style-type: none">✓ nuovi macchinari,✓ impianti,✓ attrezzature varie;◆ destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS;◆ che fanno capo all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. <p> Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.</p> <p>Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal soggetto beneficiario o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.</p> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ i beni autonomamente destinati alla vendita;◆ i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;◆ i materiali di consumo. <p> Il limite massimo per ciascun progetto di investimento è di 100 milioni di euro, e non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 €.</p>
PROCEDURA PER ACCEDERE AL CREDITO	<p>Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 12.12.2024 al 30.01.2025 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'08.05.2024 al 15.11.2024.</p> <p>Nello stesso periodo è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;◆ presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta.

⁴ definito dall'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014





	<p>Il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, saranno approvati con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definirà il contenuto e le modalità di trasmissione.</p>
UTILIZZO DEL CREDITO	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24. Per i crediti d'imposta superiori a 150.000 euro l'utilizzo avviene solo in esito alle verifiche previste dal D.Lgs 159/2011: l'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.</p> <p>Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto;◆ relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. <p>Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di tali beni non entrati in funzione.</p> <p>Le imprese beneficiarie, dopo aver effettuato l'investimento, devono mantenere l'attività nella ZLS per almeno 5 anni, pena la decadenza dai benefici.</p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti all'apposito albo.</p>



DISCIPLINA FISCALE CONTRATTI IMMOBILIARI

Affittare il proprio **immobile** oggi è possibile attraverso l'utilizzo di **modelli contrattuali diversi**, a seconda della **necessità** dei **soggetti coinvolti**. Il **proprietario** può provvedere ad una **gestione diretta** dell'immobile oppure avvalersi di un **intermediario**, che potrà agire secondo regole di **mandato con rappresentanza** oppure **senza** rappresentanza.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

DISCIPLINA FISCALE CONTRATTI IMMOBILIARI					
LOCAZIONE DIRETTA	<p>La locazione diretta è un contratto stipulato direttamente tra:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il proprietario del bene (o un soggetto che ne ha sia la titolarità che il godimento), e◆ il conduttore, <p>senza il coinvolgimento di intermediari.</p> <p>Tale accordo può essere raggiunto attraverso varie forme di promozione, come la pubblicità cartacea – ad esempio, volantini, annunci su giornali o riviste – o tramite il web – banner pubblicitari o piattaforme dedicate.</p> <p>Una volta trovato un accordo con il potenziale conduttore, il locatore procede alla stipula del contratto di locazione ad uso turistico in forma scritta, allegando la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. verbale di consegna chiavi, che attesta l'avvenuta consegna dell'immobile;2. Inventario, che elenca i mobili e gli oggetti di arredamento presenti nell'immobile. <p>Alla fine del periodo di locazione, sarà necessario firmare il verbale di riconsegna chiavi che certifica la restituzione dell'immobile. È possibile che il contratto di locazione venga firmato anche prima dell'inizio effettivo della locazione, indipendentemente dal pagamento del canone; il verbale di consegna chiavi e l'inventario, invece, devono essere sottoscritti al momento della consegna delle chiavi e della visita all'immobile.</p> <p>Dal punto di vista fiscale, per quanto riguarda le imposte dirette il soggetto che percepisce il reddito è tenuto a dichiarare i proventi derivanti dalla locazione in base alla natura del reddito generato:</p> <table border="1"><thead><tr><th>REDDITO</th><th>TRATTAMENTO FISCALE</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">FONDIARIO</td><td>deve essere dichiarato l'intero canone indicato nel contratto, applicando la deduzione forfettaria del 5%, salvo l'opzione per la cedolare secca, che prevede la dichiarazione del 100% del canone. Le spese per eventuali servizi aggiuntivi (come manutenzione, cambio di biancheria o pulizia) non hanno rilevanza ai fini della dichiarazione</td></tr></tbody></table>	REDDITO	TRATTAMENTO FISCALE	FONDIARIO	deve essere dichiarato l'intero canone indicato nel contratto, applicando la deduzione forfettaria del 5%, salvo l'opzione per la cedolare secca, che prevede la dichiarazione del 100% del canone. Le spese per eventuali servizi aggiuntivi (come manutenzione, cambio di biancheria o pulizia) non hanno rilevanza ai fini della dichiarazione
REDDITO	TRATTAMENTO FISCALE				
FONDIARIO	deve essere dichiarato l'intero canone indicato nel contratto, applicando la deduzione forfettaria del 5%, salvo l'opzione per la cedolare secca, che prevede la dichiarazione del 100% del canone. Le spese per eventuali servizi aggiuntivi (come manutenzione, cambio di biancheria o pulizia) non hanno rilevanza ai fini della dichiarazione				



	DIVERSO	il canone sarà contabilizzato tra i corrispettivi derivanti dall'attività commerciale non abituale, mentre le spese per i servizi aggiuntivi saranno deducibili dal reddito come costi inerenti										
MANDATO CON RAPPRESENTANZA	<p>Il locatore può decidere di affittare l'immobile avvalendosi dei servizi di un'agenzia di intermediazione immobiliare, incaricata di trovare un conduttore e, eventualmente, di assisterlo nella fase di redazione del contratto di locazione: a tal fine, il locatore può stipulare un contratto di mandato con rappresentanza con l'agenzia immobiliare.</p> <p>Con questo contratto, il mandante (proprietario o altro soggetto con diritto di godimento del bene) delega al mandatario (agenzia) il potere di agire per suo conto e a suo nome, tramite procura, facendo sì che tutti gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadano direttamente nella sfera giuridica del mandante, il quale acquisirà sia i diritti sia gli obblighi derivanti da tali atti. Ad esempio, l'incarico conferito al mandatario può includere le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. intermediazione nella conclusione del contratto; 2. assistenza nella redazione o predisposizione del contratto di locazione stipulato tra il proprietario e il conduttore; 3. eventuale assistenza negli adempimenti correlati, come le comunicazioni agli enti competenti o l'assolvimento dell'imposta di soggiorno, se dovuta. <p>La conclusione del contratto di locazione può avvenire alternativamente:</p> <table border="1" data-bbox="493 1144 1410 1267"> <tr> <td data-bbox="493 1144 603 1189">1)</td> <td data-bbox="603 1144 1410 1189">Direttamente tra locatore e conduttore</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 1189 603 1267">2)</td> <td data-bbox="603 1189 1410 1267">Tra l'agenzia (in rappresentanza del locatore) e il conduttore</td> </tr> </table> <p>In entrambi i casi, una volta identificato il futuro conduttore, il locatore firmerà il contratto di locazione.</p> <p>Dal punto di vista fiscale, per quanto riguarda le imposte dirette, il soggetto che ha conferito il mandato con rappresentanza (sia esso il proprietario, comodatario o locatario che subaffitta l'immobile) dovrà dichiarare il reddito derivante dalla locazione in base alla tipologia reddituale generata:</p> <table border="1" data-bbox="443 1585 1460 2078"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 1585 619 1630">REDDITO</th> <th data-bbox="619 1585 1460 1630">TRATTAMENTO FISCALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1630 619 1951">fondario</td> <td data-bbox="619 1630 1460 1951">il locatore dovrà dichiarare l'intero canone indicato nel contratto, con una deduzione forfettaria del 5%, a meno che non sia stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, in tal caso il 100% del canone sarà dichiarato. Le spese addebitate dal mandatario per la gestione del rapporto e per eventuali servizi aggiuntivi (manutenzione dell'immobile, cambio biancheria, pulizia, ecc.) non sono rilevanti ai fini della dichiarazione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1951 619 2078">diverso</td> <td data-bbox="619 1951 1460 2078">il canone sarà considerato tra i corrispettivi derivanti dall'attività commerciale non abituale, mentre le spese addebitate dal mandatario per la gestione del rapporto e per eventuali servizi</td> </tr> </tbody> </table>		1)	Direttamente tra locatore e conduttore	2)	Tra l' agenzia (in rappresentanza del locatore) e il conduttore	REDDITO	TRATTAMENTO FISCALE	fondario	il locatore dovrà dichiarare l'intero canone indicato nel contratto, con una deduzione forfettaria del 5%, a meno che non sia stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, in tal caso il 100% del canone sarà dichiarato. Le spese addebitate dal mandatario per la gestione del rapporto e per eventuali servizi aggiuntivi (manutenzione dell'immobile, cambio biancheria, pulizia, ecc.) non sono rilevanti ai fini della dichiarazione	diverso	il canone sarà considerato tra i corrispettivi derivanti dall'attività commerciale non abituale, mentre le spese addebitate dal mandatario per la gestione del rapporto e per eventuali servizi
1)	Direttamente tra locatore e conduttore											
2)	Tra l' agenzia (in rappresentanza del locatore) e il conduttore											
REDDITO	TRATTAMENTO FISCALE											
fondario	il locatore dovrà dichiarare l'intero canone indicato nel contratto, con una deduzione forfettaria del 5%, a meno che non sia stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, in tal caso il 100% del canone sarà dichiarato. Le spese addebitate dal mandatario per la gestione del rapporto e per eventuali servizi aggiuntivi (manutenzione dell'immobile, cambio biancheria, pulizia, ecc.) non sono rilevanti ai fini della dichiarazione											
diverso	il canone sarà considerato tra i corrispettivi derivanti dall'attività commerciale non abituale, mentre le spese addebitate dal mandatario per la gestione del rapporto e per eventuali servizi											



	<p>aggiuntivi saranno considerate spese inerenti e deducibili dal singolo reddito</p> <p>Per quanto riguarda le imposte indirette, il locatore (sia esso il proprietario, comodatario o locatario che subaffitta l'immobile) dovrà provvedere alla registrazione del contratto se la durata della locazione supera i 30 giorni. Tale adempimento potrà essere gestito direttamente dal locatore o, se previsto, dal mandatario.</p>
<p>MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA</p>	<p>La differenza sostanziale di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza è che in quest'ultimo il locatore può decidere di affidare la locazione dell'immobile a un intermediario immobiliare (mandatario) indicandogli di trovare un conduttore e stipulare il contratto a nome dell'agenzia stessa, ma per conto del locatore: in tal modo, l'agenzia acquisisce tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto stipulato con il terzo conduttore in nome proprio, per poi trasferirli successivamente al mandante, in virtù di un accordo.</p> <p>L'agenzia immobiliare, in qualità di mandatario, ha i seguenti compiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stipulare il contratto di locazione direttamente in nome proprio, ma per conto del mandante, con il conduttore; 2. svolgere per conto del mandante il servizio di incasso del canone di locazione e delle eventuali spese accessorie; 3. trattenere la provvigione per l'attività di intermediazione, detraendola dal canone da versare al mandante. <p>Sotto l'aspetto fiscale, il mandante si troverà a dover indicare il canone annuo percepito nella propria dichiarazione dei redditi nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi.</p>
<p>VUOTO PER PIENO</p>	<p>Nel contratto di locazione avente ad oggetto un canone fisso pattuito tra mandante e mandatario prende il nome di locazione "vuoto per pieno".</p> <p>In tale tipologia contrattuale il mandante (proprietario dell'immobile) può decidere di concordare con il gestore dell'immobile, ovvero l'intermediario, agenzia immobiliare, property manager o chi gestisce per suo conto e suo nome le locazioni, di ricevere una percentuale fissa, predeterminata, anche in caso di mancata locazione.</p> <p>La tipologia ricorda la disciplina della sublocazione, poiché il mandatario, in questo caso ha la possibilità di poter gestire in maniera autonoma i canoni percepiti, l'importante che destini la percentuale al mandante come previamente pattuito.</p>



SECONDO ACCONTO IMPOSTE DIRETTE ENTRO IL 2 DICEMBRE

Entro il prossimo **2 dicembre** va effettuato il **versamento** della **seconda o unica rata** dell'**acconto** delle **imposte** relative al reddito ed al valore della produzione conseguiti nel **2024**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

SECONDO ACCONTO IMPOSTE DIRETTE ENTRO IL 2 DICEMBRE									
PREMESSA	<p>Entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) deve essere effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'acconto sulle imposte dovute sul reddito conseguito nel 2024.</p> <p>Si ricorda che l'acconto d'imposta deve essere versato:</p> <table border="1"><tr><td>in due rate ⁵ (che scadono il 30 giugno e il 30 novembre dell'anno di riferimento), ovvero</td></tr><tr><td>in un'unica soluzione</td></tr></table> <p>L'acconto può essere calcolato in base al metodo storico oppure utilizzando il metodo previsionale.</p>	in due rate ⁵ (che scadono il 30 giugno e il 30 novembre dell'anno di riferimento), ovvero	in un' unica soluzione						
in due rate ⁵ (che scadono il 30 giugno e il 30 novembre dell'anno di riferimento), ovvero									
in un' unica soluzione									
ACCONTO IRPEF/IRES/IRAP CON IL METODO STORICO	<p>Secondo il metodo storico l'ammontare dell'acconto IRPEF deve essere pari al 100% dell'importo esposto nel rigo RN 61 – casella “Differenza” – del modello REDDITI PF 2024. Sul piano operativo il versamento va effettuato in un'unica soluzione o in due rate come schematizzato nella seguente tabella:</p> <table border="1"><thead><tr><th>RIGO RN61 "DIFFERENZA"</th><th>ACCONTO IRPEF 2024</th></tr></thead><tbody><tr><td>NON SUPERIORE A € 51,65</td><td>Non dovuto</td></tr><tr><td>SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52</td><td>Versamento in unica soluzione entro il 02.12.2024</td></tr><tr><td>SUPERIORE A € 257,52</td><td>Versamento in 2 rate pari al:<ul style="list-style-type: none">♦ 40% entro il 30.06.2024 (o 30.07.2024 con la maggiorazione dello 0,40%);♦ 60% entro il 02.12.2024.Per i “soggetti ISA” le percentuali della 1° e 2° rata sono pari al 50% ciascuno</td></tr></tbody></table> <p>Mentre l'acconto IRES 2024 è pari al 100% dell'importo indicato al rigo RN17 del modello Redditi 2024 SC ovvero al rigo RN28 del modello Redditi 2024 ENC: “<i>IRES dovuta o differenza a favore del contribuente</i>”, secondo le seguenti modalità:</p>	RIGO RN61 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2024	NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto	SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 02.12.2024	SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: <ul style="list-style-type: none">♦ 40% entro il 30.06.2024 (o 30.07.2024 con la maggiorazione dello 0,40%);♦ 60% entro il 02.12.2024. Per i “ soggetti ISA ” le percentuali della 1° e 2° rata sono pari al 50% ciascuno
RIGO RN61 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2024								
NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto								
SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 02.12.2024								
SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: <ul style="list-style-type: none">♦ 40% entro il 30.06.2024 (o 30.07.2024 con la maggiorazione dello 0,40%);♦ 60% entro il 02.12.2024. Per i “ soggetti ISA ” le percentuali della 1° e 2° rata sono pari al 50% ciascuno								

⁵ salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103



	RIGO RN17/RN28	ACCONTO IRES 2024				
	NON SUPERIORE A € 20,66	Versamento in unica soluzione entro il 02.12.2024 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo)				
	SUPERIORE A € 20,66 MA NON A € 257,50	Versamento in unica soluzione entro il 02.12.2024 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo)				
	SUPERIORE A € 257,50	<p>Versamento in 2 rate pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 40% del rigo RN17/28 entro lo scorso 30.06.2024 ovvero 30.07.2024 con la maggiorazione dello 0,40% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2023); ◆ 60% del rigo RN17/28 entro il 02.12.2024 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo). <p>Per i "soggetti ISA" la percentuale della 1° e 2° rata sono pari al 50% ciascuno</p>				
	<p>Anche la determinazione dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per l'IRPEF/IRES: la misura dell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP.</p> <p>L'acconto non è dovuto se l'importo evidenziato al rigo IR21 "Totale imposta" del modello IRAP 2024 è non superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a euro 51,65 per le persone fisiche; ◆ a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). 					
ACCONTO CON METODO PREVISIONALE	<p>È possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2024 inferiore a quello 2023. In tal caso occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ determinare l'imposta presunta; ◆ versare la percentuale minima prevista per l'acconto. 					
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE	<p>Per i soggetti che accedono al reddito Concordato preventivo biennale l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato secondo le regole ordinarie, sulla base dei redditi concordati⁶.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">METODO STORICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">Imposte sui redditi</td> <td> <p>All'acconto va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato; </td> </tr> </tbody> </table>		METODO STORICO		Imposte sui redditi	<p>All'acconto va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato;
METODO STORICO						
Imposte sui redditi	<p>All'acconto va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato; 					

⁶ artt. 20 e 31 del D.Lgs 13/2024.



	<p>Irap</p> <p>Imposta sostitutiva - Regime forfetario</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente. <p>All'acconto va aggiunta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il valore della produzione netta concordato ◆ il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente. <p>All'acconto va aggiunta una maggiorazione pari al 10%, oppure al 3%, in caso di nuova attività, della differenza, se positiva, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato (indicato nel rigo LM63 del modello REDDITI PF 2024); ◆ il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (indicato nel rigo LM34 del modello REDDITI PF 2024).
METODO PREVISIONALE		
<p>Tutte le imposte</p>	<p>Se l'acconto è versato in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie; ◆ la seconda rata è determinata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata. 	
<p>ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'IRPEF</p>	<p>Per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale IRPEF, si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti; ◆ per l'addizionale comunale l'acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF. <p>Quindi l'acconto 2024 doveva essere versato entro lo scorso 30.06.2024 e 30.07.2024 ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto.</p> <p>Pertanto, entro il 02.12.2024 non è dovuto alcunché a titolo di acconto delle addizionali regionali e comunali.</p>	
<p>ACCONTO CEDOLARE SECCA</p>	<p>Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre prendere a riferimento il quadro LC. L'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo LC1 colonna 5 "Differenza" supera 51,65 euro, in tal caso è pari al 100% del suo ammontare. In caso contrario non è dovuto alcun acconto.</p> <p>Nel primo caso, l'acconto va versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in unica soluzione se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; ◆ in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52. <p>In questo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la prima rata andava versata nella misura del 40%, entro il 30.6 (o 30.07) con la maggiorazione dello 0,40%; ✓ la seconda rata va versata entro il 02.12.2024 nella misura del 60%. 	



	<p>Per i “soggetti ISA” le percentuali della 1° e 2° rata sono pari al 50% ciascuno.</p>										
<p>ACCONTO IRES SOCIETÀ TRASPARENTI</p>	<p>Le SRL che hanno optato per il regime di trasparenza, determinano l'acconto IRES con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell'opzione, ovvero delle annualità successive:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>MODALITÀ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRIMO ANNO DI OPZIONE</td> <td>La società che applica il regime di trasparenza dal 2024 calcola l'acconto IRES 2024 con il metodo storico o previsionale, anche se dal 2024 non sarà soggetto passivo IRES. L'acconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel modello REDDITI 2025 PF sul reddito 2024 ad essi imputato per trasparenza)</td> </tr> <tr> <td>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</td> <td>La società che ha già optato per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2024, in quanto sono obbligati i singoli soci</td> </tr> <tr> <td>1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO</td> <td>La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2021 – 2023, e che non ha rinnovato l'opzione per il triennio 2024 – 2026, deve versare l'acconto IRES 2024 sulla base dell'imposta che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione</td> </tr> <tr> <td>DECADENZA DAL REGIME</td> <td>La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2024, è tenuta a versare l'acconto IRES 2024 calcolato sull'imposta 2023 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza</td> </tr> </tbody> </table> <p>La srl trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell'acconto IRAP.</p>	PERIODO	MODALITÀ	PRIMO ANNO DI OPZIONE	La società che applica il regime di trasparenza dal 2024 calcola l'acconto IRES 2024 con il metodo storico o previsionale, anche se dal 2024 non sarà soggetto passivo IRES. L'acconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel modello REDDITI 2025 PF sul reddito 2024 ad essi imputato per trasparenza)	OPZIONE ANNI SUCCESSIVI	La società che ha già optato per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2024, in quanto sono obbligati i singoli soci	1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO	La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2021 – 2023, e che non ha rinnovato l'opzione per il triennio 2024 – 2026, deve versare l'acconto IRES 2024 sulla base dell'imposta che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione	DECADENZA DAL REGIME	La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2024, è tenuta a versare l'acconto IRES 2024 calcolato sull'imposta 2023 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza
PERIODO	MODALITÀ										
PRIMO ANNO DI OPZIONE	La società che applica il regime di trasparenza dal 2024 calcola l'acconto IRES 2024 con il metodo storico o previsionale, anche se dal 2024 non sarà soggetto passivo IRES. L'acconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel modello REDDITI 2025 PF sul reddito 2024 ad essi imputato per trasparenza)										
OPZIONE ANNI SUCCESSIVI	La società che ha già optato per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2024, in quanto sono obbligati i singoli soci										
1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO	La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2021 – 2023, e che non ha rinnovato l'opzione per il triennio 2024 – 2026, deve versare l'acconto IRES 2024 sulla base dell'imposta che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione										
DECADENZA DAL REGIME	La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2024, è tenuta a versare l'acconto IRES 2024 calcolato sull'imposta 2023 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza										
<p>ACCONTO IVIE E IVAFE</p>	<p>Anche il versamento dell'imposta IVIE/IVAFAE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF. In particolare, il versamento risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dovuto se l'importo indicato nel rigo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ RW7, colonna 1 (IVIE); ✓ RW6, colonna 1 (IVAFAE); supera l'ammontare di euro 51,65 ◆ non dovuto, e le imposte sono versate a saldo, se di ammontare non superiore a euro 51,65. 										
<p>MINIMI E FORFETTARI</p>	<p>Per i contribuenti minimi e forfettari le varie situazioni che si possono determinare possono essere così riassunte.</p> <table border="1"> <tr> <td>CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI</td> <td>I soggetti che nel 2023 hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2024 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri</td> </tr> </table>	CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI	I soggetti che nel 2023 hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2024 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri								
CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI	I soggetti che nel 2023 hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2024 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri										



		dell'Irpef. Possono applicare a scelta il criterio storico o il criterio previsionale
	CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2024	I contribuenti che sono fuoriusciti (per obbligo/facoltà) dal 2024, applicando in tale anno: <ul style="list-style-type: none"> ♦ il regime forfetario assoggettano il reddito 2024 all'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up); versano l'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva dei minimi che indicheranno nel Quadro L del modello Redditi PF 2025; ♦ il regime "ordinario": si consiglia di versare l'acconto dell'imposta sostitutiva (che sarà poi recuperata nel Quadro RN del modello Redditi PF 2025)
	CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2023 E NEL 2024	I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfetario nel 2023 e vi proseguono nel 2024 versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF. Possono applicare a scelta il criterio storico o il previsionale
	CONTRIBUENTI ORDINARI NEL 2023 E FORFETTARI NEL 2024	Tali soggetti non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico. In applicazione del criterio previsionale ai fini Irpef, potranno calcolare l'acconto 2024 solo su eventuali altri redditi posseduti
	CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2023 ED ORDINARI NEL 2024	I soggetti forfetari nel 2023 che nel 2024 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria): <ul style="list-style-type: none"> ♦ determineranno il reddito 2024 nei modi ordinari/regime di cassa assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto; ♦ versano l'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva e indicheranno quanto versato nel quadro RN del mod. UNICO 2025 PF
ACCONTO IRAP	La determinazione dell' acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per l'IRPEF/IRES; pertanto, è dovuto per il 100% (soggetti Irpef/Ires) del rigo IR21 "Totale imposta" del modello Irap 2024; <ul style="list-style-type: none"> ♦ in unica soluzione se l'acconto è inferiore a euro 257,52, entro il 02.12.2024; ♦ In 2 rate se l'acconto è pari o superiore a euro 257,52. L'acconto non è dovuto se non supera l'importo di: <ul style="list-style-type: none"> ♦ euro 51,65 per i soggetti Irpef (società di persone e studi associati⁷) 	

⁷ i soggetti Irpef tenuti al versamento dell'acconto Irap sono società di persone e le associazioni professionali in quanto in conseguenza dell'esenzione introdotta dalla "Legge di Bilancio 2022" a decorrere dal periodo d'imposta 2022 le imprese individuali (incluse imprese familiari) ed i professionisti individuali non sono interessati dal versamento di alcuna saldo/acconto Irap (né presentano il modello Irap).





◆ euro 20,66 per i soggetti IRES.



BONUS ACQUISTO CARTA IMPRESE EDITRICI: DOMANDE DAL 19 NOVEMBRE

INTRODUZIONE

E' stata pubblicata la [Circolare n 2/2024](#) del Dipartimento per l'Editoria con le regole per il **bonus acquisto carta da parte delle imprese editrici**. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al **30% delle spese sostenute** per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Le domande possono essere **presentate a partire dal 19 novembre 2024**.

Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** il cd. Bonus carta imprese editrici?
2. Chi sono i **beneficiari della misura**?
3. Quali sono le **spese ammissibili**?
4. **Quando** si può presentare **la domanda**?
5. **Come** si presenta **la domanda**?
6. Come si **utilizza il credito**?
7. Quando c'è la **revoca**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COSA E' IL CD. BONUS CARTA IMPRESE EDITRICI?

R.1. La legge di bilancio 2024⁸ ha previsto che il **credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici**⁹ sia riconosciuto anche **per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisto della carta** utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024.

Il limite massimo di spesa per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è di 60 milioni di euro. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.

Con [la circolare n. 2 del 10 settembre](#) del Dipartimento per l'informazione e l'editoria si disciplinano le modalità attuative del credito d'imposta in commento.

D.2. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA?

R.2. Possono accedere all'agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici aventi i seguenti requisiti:

a)	la sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello spazio economico europeo
b)	la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici
c)	l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO "58 ATTIVITA' EDITORIALI" con le seguenti specificazioni: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 58.13 (edizione di quotidiani) ◆ 58.14 (edizione di riviste e periodici);
d)	l' iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) , istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
e)	non essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria , coatta amministrativa o giudiziale

D.3. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

R.3. Le spese ammesse all'agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell'anno 2023 e nell'anno 2024 **per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici.**

Non sono ammesse le spese sostenute per la carta utilizzata

1. **per la stampa di giornali e periodici** rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi¹⁰,
2. per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

⁸ articolo 1, comma 319 della legge 30 dicembre 2023, n. 213

⁹ articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

¹⁰ ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501






Le **spese ammesse al credito devono risultare da certificazione** rilasciata da soggetto iscritto nel **Registro dei revisori legali e delle società di revisione**¹¹.

D.4 QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

R.4. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro i seguenti termini:

- ◆ per l'anno 2024, dal 19 novembre al 19 dicembre 2024;
- ◆ per l'anno 2025, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025.



Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla casella dedicata credito.carta@governo.it:

MAIL	credito.carta@governo.it
------	--

D.5 COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

R.5 La domanda è **presentata**, per ciascuna annualità, **dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica**, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it accessibile, previa autenticazione via

1. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
2. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o
3. Carta d'Identità Elettronica (CIE),

cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria" - "credito d'imposta per le spese per l'acquisto della carta" del menù "Servizi on line".

La domanda di accesso **include idonea dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà¹² redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la procedura telematica, **attestante**:

a)	l'iscrizione dell'impresa editrice al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) ;
b)	la sede legale dell'impresa in uno Stato dell'Unione Europea o nello spazio economico europeo
c)	la residenza fiscale dell'impresa ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici
d)	che l'impresa non è sottoposta a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale

¹¹ istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

¹² ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni



e)	che l'impresa non ha beneficiato dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici , di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 per la testata o le testate per le quali richiede il credito d'imposta
f)	che l'impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari in relazione alle medesime spese ammissibili al credito
g)	che l'impresa non ha ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all'obbligo di rimborso degli stessi
h)	che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, non è stato adottato nei confronti dell'impresa istante alcun atto di decadenza dai benefici , ai sensi dell'articolo 75, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
i)	l'indicazione delle testate edite per le quali si chiede l'agevolazione , con la specificazione che le stesse non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio. L'impresa dovrà inserire in domanda il codice ISSN per ciascuna testata, qualora ne sia in possesso.
j)	l'importo della spesa complessiva sostenuta, al netto dell'IVA , rispettivamente nell'anno 2023 e nell'anno 2024, per l'acquisto della carta specificamente utilizzata negli stessi anni per la stampa delle testate per le quali si chiede l'agevolazione, al netto della spesa per la carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie
k)	l'elenco delle fatture relative alla spesa complessiva riferite esclusivamente ai periodi di spesa oggetto dell'agevolazione.
l)	che la spesa per la carta per la quale si chiede l'agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente
m)	che le spese sostenute sono certificate nell'attestazione redatta da soggetto iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione allegata alla domanda
n)	qualora il credito di imposta richiesto superi l'importo di euro 150.000: <ol style="list-style-type: none"> 1. le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia¹³ 2. generalità e codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti



Tutta la documentazione a sostegno della domanda per l'ammissione all'agevolazione, ad eccezione della certificazione del revisore, **non dovrà essere allegata** in sede di invio dell'istanza telematica **ma conservata dall'impresa e tenuta a disposizione** per essere esibita all'Amministrazione in fase di controllo successivo.

D.6 COME SI UTILIZZA IL CREDITO?

R.6 Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è approvato l'elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per ciascuna annualità, il credito d'imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante.

Contestualmente **gli elenchi sono trasmessi all'Agenzia delle entrate**, ai fini della necessaria verifica di conformità degli importi posti in compensazione dai soggetti beneficiari rispetto agli importi concessi dal Dipartimento.

¹³ di cui agli articoli 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159



Il credito d'imposta **non è rimborsabile ed è utilizzabile in compensazione**¹⁴ presentando il **modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00, il credito d'imposta può essere fruito con le stesse modalità di cui sopra, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla **comunicazione individuale di abilitazione alla fruizione**, che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia e, quindi, dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa.

Il **credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito.

D.7 QUANDO C'È LA REVOCA?

R.7 Una volta **disposta la revoca dell'agevolazione**, il Ministero provvede al **recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito**.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria **effettua verifiche sul possesso dei requisiti** e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell'agevolazione. Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui:

1	venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero
2	la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese
3	l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione dello stesso

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a **comunicare tempestivamente** al Dipartimento per l'informazione e l'editoria **l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità** al beneficio, nonché ogni altra circostanza che incida sulla concessione e sulla misura dello stesso.

¹⁴ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 406943 del 6 novembre 2024](#)

Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. Modificazioni al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa.

- ◆ [Modello - Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

[Provvedimento 403886 del 4 novembre 2024](#)

Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

- ◆ [Allegato 1](#)

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024](#)

Istruzioni operative agli uffici in materia di **residenza fiscale** delle **persone fisiche** e delle **società** ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

[Circolare n. 21/E del 7 novembre 2024](#)

Istruzioni operative agli Uffici in materia di **autotutela tributaria**, a seguito delle novità introdotte con gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



Le **Risposte alle istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 214 del 31.10.2024 alla n. 220 del 07.11.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di OTTOBRE 2024](#)
 - ◆ [Risposte alle istanze di interpello di NOVEMBRE 2024](#)
-



LO SCADENZARIO DALL' 08.11.2024 AL 22.11.2024

Lunedì 11 novembre 2024

Ultimo giorno utile per la **presentazione del 730 correttivo di tipo 2** all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web precompilata.

Ricordiamo che, se il contribuente riceve dall'Agenzia delle Entrate una mail che invita ad accedere alla dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti, potrebbe essere che il sostituto di imposta che è stato indicato abbia inoltrato all'Agenzia un avviso di diniego nell'effettuare il conguaglio fiscale.

Il **diniego del sostituto** può verificarsi se, dopo la presentazione del 730, il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato/perso lavoro dopo aver presentato la dichiarazione.

Quindi, in caso di diniego, è possibile:

- ◆ [indicare "Nuovo sostituto" e procedere all'invio del modello 730 integrativo di tipo 2;](#)
- ◆ [indicare "Nessun sostituto" e procedere all'invio del modello 730 integrativo di tipo 2](#)

Venerdì 15 novembre 2024

Versamento della **seconda rata** dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la **rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni** posseduti, non in regime di impresa, **al 1° gennaio 2023** e di **titoli, quote o diritti negoziati** nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì 15 novembre 2024

Versamento della **terza ed ultima rata** dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per la **rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni** posseduti **alla data del 1° gennaio 2022**. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì 15 novembre 2024

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel **mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata



l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuata nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì **15 novembre 2024**

Ultimo giorno utile per **i soggetti titolari di redditi di pensione** di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo **non superiore a euro 18.000,00 annui**, titolari di abbonamento alla televisione per richiedere al proprio ente pensionistico di **effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione**, a partire dall'anno 2025, tramite ritenuta sulle rate di pensione.

Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l'esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l'intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

Venerdì **15 novembre 2024**

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì **18 novembre 2024**

Liquidazione e versamento dell'IVA dovuta relativa al **mese di ottobre** per i contribuenti Iva mensili, nonché liquidazione e versamento dell'IVA dovuta relativa al **terzo trimestre** e versamento dell'imposta maggiorata dell'1% ad esclusione dei soggetti con regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72.

Lunedì **18 novembre 2024**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al **periodo d'imposta 2023** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2024** (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), **devono versare la 9° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la



presente rata, 2,64%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

I **contribuenti IVA** che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la **5° rata** con l'applicazione degli **interessi mensili dello 0,33%** (ricordiamo che l'intero importo da rateizzare deve essere **preventivamente maggiorato dello 0,40%** per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024 a titolo di interesse corrispettivo + ulteriore maggiorazione dello 0,40%, ad eccezione dei soggetti ISA, **e poi suddiviso in rate mensili di uguale importo**).

Per i soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la **maggiorazione dello 0,40%**, si tratta della **4° rata**.

Lunedì **18 novembre 2024**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, nonché **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015) devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Lunedì **18 novembre 2024**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì **18 novembre 2024**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica**





di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì 18 novembre 2024

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **ottobre 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì 18 novembre 2024

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **ottobre** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì 18 novembre 2024

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di ottobre** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 18 novembre 2024

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 18 novembre 2024

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di ottobre**, in relazione a **incrementi di**



produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 novembre 2024**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 novembre 2024**

I contribuenti tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e **i soggetti IRES** che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e **hanno scelto il pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 1° luglio 2024** (il 30 giugno 2024 cade di domenica), devono **versare la 6° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,49%**.

Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio**, si tratta della **5° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,17%**. In questo caso l'importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad esclusione dei soggetti ISA e forfetari (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

Per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la **maggiorazione dello 0,40%**, si tratta della **4° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%**.

